Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 6 dicembre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale "*, alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 novembre 1955, n. **1115.**

Contributo di lire 24.000.000 per la costruzione della sede dell'Istituto italiano di cultura in Stoccolma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 24.000.000 a titolo di contributo per la costruzione della sede dell'Istituto italiano di cultura in Stoccolma.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1953-54, concretatosi nella legge 28 gennaio 1955, n. 20.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni del bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli* MORO

LEGGE 2 novembre 1955, n. **1116.**

Autorizzazione ad elevare da L. 312.000.000 a L. 397.000.000 la spesa per l'acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Ambasciata d'Italia in Atene.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di lire 312.000.000 di cui all'art. 1 della legge 31 marzo 1954, n. 118, per l'acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Ambasciata d'Italia in Atene, è elevata a lire 397.000.000.

Art. 2.

La maggiore spesa di lire 85.000.000 di cui al precedente articolo verrà erogata in cinque rate consecutive di lire 17.000.000 ciascuna a partire dall'esercizio finanziario 1954-1955.

Art. 3.

Alla spesa di lire 17.000.000 a carico rispettivamente degli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 si farà fronte mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 62 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1954-55 e di quello corrispondente per l'esercizio finanziario 1955-1956.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli* MORO

LEGGE 2 novembre 1955, n. **1117.**

Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea è riconosciuto, in relazione alle Risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 per la Libia e del 29 gennaio 1952 per l'Eritrea, il diritto a pensione ordinaria e privile-

giata e ad altro trattamento di quiescenza o di gratificazione di fine servizio secondo le disposizioni di cui al successivo art. 2.

E' altresì riconosciuto il diritto ai trattamenti previsti dalle medesime disposizioni a favore degli orfani, del coniuge superstite e degli ascendenti del militare deceduto.

Il periodo di tempo compreso fra la data di cessazione dell'Amministrazione dei suddetti territori da parte dell'Italia e la data di entrata in vigore del Trattato di pace è computato in aggiunta all'anzianità di servizio del personale di cui sopra ai soli fini dei trattamenti indicati nel primo comma del presente articolo.

A giudizio dell'Amministrazione possono essere concessi al predetto personale premi speciali di merito o di lungo servizio di importo non superiore a quindici volte la somma complessiva corrisposta per arretrati di pensione, per altri trattamenti di quiescenza, ovvero per gratificazioni di lungo servizio previsti dalle disposizioni richiamate nel seguente art. 2. Ai ratei di pensione con scadenza successiva al 31 dicembre 1955 possono essere aggiunti premi di importo non superiore a venti volte l'ammontare dei ratei medesimi.

Le somme depositate dagli ex militari libici ed eritrei presso le casse dei Comandi e reparti militari saranno rimborsate su presentazione di documenti attestanti il deposito.

Art. 2.

Le attribuzioni conferite al Ministero dell'Africa Italiana, ai Governi ed ai Comandi truppe dell'Eritrea e della Libia dal regio decreto 3 settembre 1926, numero 1608, modificato con regio decreto 18 maggio 1931, n. 901, con regio decreto 3 novembre 1932, n. 1585 e con regio decreto 17 settembre 1940, n. 1630, dal regio decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, anch'esso modificato con regio decreto 3 novembre 1932, n. 1585 e con regio decreto 18 marzo 1935, n. 496, e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 874, nonchè da tutti gli altri provvedimenti che costituivano gli ordinamenti del personale civile e militare libico ed eritreo, sono devolute al Ministero degli affari esteri, il quale vi potrà provvedere, in tutto o in parte, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari competenti per territorio, che si avvarranno, ove eccezionalmente occorra, di apposite Commissioni per accertare il diritto dei singoli anche in deroga alle norme predette.

Art. 3.

La decorrenza dei termini di prescrizione stabiliti dalle disposizioni citate nel precedente art. 2 è sospesa per tutto il periodo dal 10 giugno 1940 alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'acquisto della cittadinanza degli Stati sorti nei territori dell'Eritrea e della Libia non comporta decadenza dal diritto al trattamento di cui alla presente legge.

Art. 4.

Alla spesa derivante dalla presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1954-55, con la somma di lire 300.000.000 (trecento milioni) già disponibile, per il pagamento delle competenze arretrate dovute al personale militare libico ed eritreo, sul bilancio del Ministero degli affari esteri e per l'esercizio 1955-56 con la somma di lire 650.000.000 (seicentocinquanta milioni) da prelevarsi dallo stanziamento del bilancio del Ministero del tesoro concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 9 novembre 1955, n. **1118**.

Modifiche alla legge 16 gennaio 1936, n. 77, sull'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, è così modificato:

« All'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato provvedono, anche in tempo di pace, sacerdoti cattolici quali cappellani militari con il titolo di cappellani capi e di cappellani.

« Per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, la Guardia di finanza e il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza il servizio è disimpegnato da cappellani militari inscritti in un ruolo organico unico.

« Per i Corpi militarmente organizzati l'eventuale servizio dell'assistenza spirituale è disimpegnato da cappellani di un ruolo ausiliario e di un ruolo di riserva di cui al seguente art. 22 ».

Art. 2.

La tabella organica del personale ecclesiastico per l'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, annessa alla legge 16 gennaio 1936, n. 77, e modificata dall'art. 2 della legge 18 aprile 1940, n. 568, è sostituita dalla seguente:

		Cappellani capi	Cappellani
Esercito	n.	38	38
Marina	»	8	12
Aeronautica	»	6	4
Guardia di finanza	»	1	4
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza	»	1	5
	n.	54	63

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli* MORO

LEGGE 9 novembre 1955, n. **1119**.

Proroga al 31 dicembre 1958 del termine previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, concernente modificazioni di carattere transitorio alle piante organiche del gruppo A degli uffici delle Ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Articolo unico.

Il termine per il totale riassorbimento delle unità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 178, previsto al 31 dicembre 1955 dall'art. 2 dello stesso decreto, è prorogato al 31 dicembre 1958.

Il riassorbimento stesso dovrà essere effettuato in modo che la eccedenza rispetto alla pianta di cui all'allegato 1 del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, venga eliminata in ragione di ventiquattro posti entro il 31 dicembre 1954, di ventiquattro posti entro il 31 dicembre 1955 e di trentadue posti ogni anno entro il 31 dicembre degli anni 1956, 1957 e 1958.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli* MORO

LEGGE 21 novembre 1955, n. **1120**.

Assunzione a carico del bilancio dello Stato della spesa relativa al trasporto dei pacchi dono provenienti dagli Stati Uniti d'America, effettuato dall'Amministrazione delle poste italiane dal 1° gennaio 1952 al 31 marzo 1953.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1

Il rimborso all'Amministrazione delle poste della spesa di trasporto in Italia dei pacchi dono provenienti dagli Stati Uniti di America che, ai sensi dell'ultima parte del n. 2, lettera *b*), delle Note del 26 novembre 1948, scambiate fra il Ministero degli affari esteri d'Italia e l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Roma, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1174, doveva essere effettuato mediante prelievo dal « Fondo speciale (Fondo lire) » di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, è assunto a carico del bilancio dello Stato per il periodo dal 1° gennaio 1952 al 31 marzo 1953.

A titolo di rimborso della spesa sostenuta, il Ministero del tesoro corrisponderà all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni la somma di lire 870 milioni.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente art. 1 sarà provveduto con una corrispondente aliquota delle disponibilità recate dal provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli* MORO

LEGGE 26 novembre 1955, n. **1121**.

Computo ai fini di pensione del servizio da salariato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, si estendono, a richiesta, anche al personale cessato dal servizio a decorrere dalla data del 1° maggio 1948, compreso quello cessato a norma del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Le relative ritenute saranno calcolate sulla retribuzione in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1954.
Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso gli Istituti di prevenzione e pena dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1953-54.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Ritenuta la necessità di determinare, per l'esercizio finanziario 1953-54, per il Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena, il contingente dei salariati non di ruolo (temporanei);
Vista la proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente dei salariati non di ruolo, per gli Istituti di prevenzione e pena, dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, è determinato per l'esercizio finanziario 1953-54 nel numero di cinquecentotrentanove unità, di cui il quindici per cento dev'essere riservato agli operai non di ruolo che possono essere classificati nella prima categoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Guardasigilli Ministro per la grazia e giustizia
DE PIETRO

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1955
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 221

(6271)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1955.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
Visto il decreto 1° marzo 1952, concernente la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
Vista la lettera n. 3883/c del 10 ottobre 1955, con la quale l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo comunica l'avvenuto decesso dell'avv. Attilio Parisi, consigliere di amministrazione dell'Ente in rappresentanza dei datori di lavoro;
Vista la lettera n. 831/090103 del 6 ottobre 1955, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana ha designato l'avv. Giuseppe Vallicelli in sostituzione dell'avv. Attilio Parisi, deceduto;
Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Vallicelli è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, in sostituzione dell'avv. Attilio Parisi ed in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 novembre 1955

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(6241)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1955.
Approvazione di alcune tariffe complementari d'invalidità, presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;
Vista la domanda presentata dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe complementari d'invalidità;
Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe complementari d'invalidità:

Tariffa IMA, relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato in caso di morte con la tariffa temporanea decrescente annualmente a premio annuo;

Tariffa IMAJ, relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidità del capitale assicurato in caso di morte con la tariffa temporanea decrescente annualmente, a premio unico;

Tariffa IMJ, relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato in caso di morte con la tariffa temporanea costante a premio unico.

Roma, addì 29 novembre 1955

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6263)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

245° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 16 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1955, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 189, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Pianacci » nel comune di Cavriglia, provincia di Arezzo, della quale è titolare, per la durata di anni sessanta, la Società Mineraria del Valdarno in base al decreto Ministeriale 29 aprile 1938, è trasferita ed intestata alla Società anonima per azioni « Santa Barbara » per l'Industria Mineraria ed Elettrica, con sede in Firenze.

Decreto Ministeriale 16 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1955, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 190, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Allori » nel comune di Cavriglia, provincia di Arezzo, della quale è titolare, per la durata di anni sessanta, la Società Mineraria del Valdarno, in base al decreto Ministeriale 15 aprile 1938, è trasferita ed intestata alla Società anonima per azioni « Santa Barbara » per l'Industria Mineraria ed Elettrica, con sede in Firenze.

Decreto Ministeriale 16 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1955, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 188, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Castelnuovo » nel comune di Cavriglia, provincia di Arezzo, della quale è titolare in perpetuo la Società Mineraria del Valdarno, in base al decreto Ministeriale 13 aprile 1937, è trasferita ed intestata alla Società anonima per azioni « Santa Barbara » per l'Industria Mineraria ed Elettrica, con sede in Firenze.

Decreto Ministeriale 16 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1955, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 187, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « San Donato Gaville » nel comune di Figline Valdarno, provincia di Firenze, della quale è titolare, per la durata di anni sessanta, la Società Mineraria del Valdarno, in base al decreto Ministeriale 20 settembre 1937, è trasferita ed intestata alla Società anonima per azioni « Santa Barbara » per l'Industria Mineraria ed Elettrica, con sede in Firenze.

(6293)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

Il dott. Ignazio Gadaleta Caldarola di Gennaro, nato a Molfetta (Bari) il 2 gennaio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Roma in data 31 gennaio 1950, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1948-49.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(6180)

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Ivo Ghigi di Francesco, nato a Savignano di Romagna l'8 dicembre 1894, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in chimica e farmacia rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 26 maggio 1916, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1915-16.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(6182)

Il dott. Vincenzo Critelli fu Alfredo, nato a Palermo il 21 agosto 1904, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 27 novembre 1929, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1928-29.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(6183)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Marzabotto

Con decreto Ministeriale 29 novembre 1955, n. 3658, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Marzabotto, approvato con decreto Ministeriale 15 novembre 1951, è prorogato al 31 dicembre 1956.

(6251)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione di Cecina

Con decreto Ministeriale 29 novembre 1955, n. 3885, il termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Cecina, approvato con decreto Ministeriale 23 dicembre 1948 e prorogato con il decreto Ministeriale 15 dicembre 1950, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(6250)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Val del Trinolo », con sede nel comune di Sabbio Chiese (Brescia), e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1955, registro n. 21, foglio n. 36, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Val del Trinolo », con sede nel comune di Sabbio Chiese (Brescia), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori

Bollani dott. Guido fu Giuseppe, presidente;
Rosa Lorenzo fu Giuseppe, vice presidente;
Girelli Antonio fu Andrea, Vassalini Giuseppe di Giuseppe e Pezzottini G. Battista di Giacomo, membri.

(6257)

Restrizioni all'esercizio della pesca della carpa a specchi o di Galizia nella provincia di Mantova

Salve le eccezioni previste dal regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nella provincia di Mantova, sono vietati in ogni tempo la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi, della carpa a specchi o di Galizia (*Ciprinus carpio*, varietà *specularis*, L.) che non abbia raggiunto la lunghezza di centimetri trenta.

Inoltre, la pesca di detta specie ittica è vietata dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 14 giugno.

Le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 2 agosto 1939, concernenti la disciplina della pesca in risaia durante l'asciutta, sono estese alla carpa a specchi o di Galizia (*Ciprinus Carpio*, varietà *specularis*, L.) proveniente dalle risaie della provincia di Mantova.

(6255)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Restrizioni all'esercizio della pesca della trota iridea nella provincia di Mantova

Salve le eccezioni previste dal regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nella provincia di Mantova, sono vietati in ogni tempo la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi, della trota iridea o arcobaleno (*Salmo irideus*, Gibb.) che non abbia raggiunto la lunghezza di centimetri diciotto.

Inoltre, la pesca di detta specie ittica è vietata dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 gennaio.

(6254)

Periodo di divieto di pesca della carpa comune nella provincia di Mantova

In deroga alla disposizione contenuta nell'art. 13 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nella provincia di Mantova, la pesca della carpa comune è vietata dalle ore 12 del 15 maggio alle ore 12 del 14 giugno.

(6253)

Soppressione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Impegnera, con sede nel comune di Savigliano (Cuneo).

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1955, registro n. 21, foglio n. 41, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Impegnera, con sede nel comune di Savigliano (Cuneo), è stato soppresso ad ogni effetto di legge, per essere venuti meno gli scopi consortili per cui venne costituito.

(6259)

Riconoscimento, quale consorzio di miglioramento fondiario, del Consorzio « Orta Loreto », con sede nel comune di Sant'Egidio Monte Albino (Salerno).

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1955, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1955, registro n. 21, foglio n. 37, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il Consorzio « Orta Loreto », con sede nel comune di Sant'Egidio Monte Albino (Salerno), è stato riconosciuto quale consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e i compiti spettanti alla deputazione provvisoria dell'ente sono stati affidati al Consiglio di amministrazione del Consorzio, attualmente in carica.

(6258)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 278

Corso dei cambi del 5 dicembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,80	624,80	624,80	624,80	624,77	624,80	624,83	624,80	624,80	624,80
$ Can.	624,45	624,50	624,50	624,50	624,10	624,25	624,20	624,50	624,50	624,50
Fr. Sv. lib.	145,82	145,80	145,80	145,80	145,75	145,79	145,805	145,80	145,82	145,80
Kr. D.	91,05	91,04	91,08	91,06	90,97	91 —	91,12	91,06	91,06	91 —
Kr N.	87,98	88 —	88,05	88 —	87,94	88,02	88,01	88 —	88 —	87,95
Kr. Sv.	121,17	121,13	121,15	121,17	121,09	121,25	121,20	121,17	121,17	121,15
Fol.	165,60	165,57	165,63	165,65	165,59	165,65	165,65	165,65	165,60	165,60
Fr. B.	12,58	12,59	12,5875	12,592	12,585	12,592	12,5915	12,592	12,5875	12,59
Fr. Fr.	179,20	179,30	179,30	179,275	179,20	179,15	179,33	179,275	179,25	179,25
Fr. Sv. acc.	143,55	143,62	143,58	143,65	143,65	143,70	143,67	143,65	143,55	143,62
Lst.	1760,50	1760,50	1760,75	1761 —	1760,25	1760 —	1760,75	1761 —	1760,625	1760,25
Dm. occ.	149,73	149,72	149,77	149,79	149,72	149,72	140,80	149,79	149,74	149,75

Media dei titoli del 5 dicembre 1955

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	60,30
Id. 3,50 % 1902	60,10
Id. 5 % 1935	93,10
Redimibile 3,50 % 1934	80,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,775
Id 5 % (Riforma fondiaria)	83,90
Id. 5 % 1936	94,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,40
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 dicembre 1955

Valuta	Cambio
1 dollaro USA.	624,815
1 dollaro Can.	624,35
1 Fr. Sv. lib.	145,802
1 Kr. Dan.	91,09
1 Kr. Norv.	88,005
1 Kr. Sv.	121,815
1 Fol.	165,65
1 Fr. bel.	12,592
100 Fr. Fr.	179,302
1 Fr. Sv. acc.	143,66
1 Lst.	1760,875
1 Marco ger.	149,795

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel corso dei cambi del Bollettino n. 274 del 30 novembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 1° dicembre 1955, la quotazione della « Lst. » presso la Borsa di Milano, deve intendersi rettificata in 1760,625 anzichè 1760,675.

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il decreto prefettizio pari numero del 7 agosto 1952, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1951;

Visto che la condotta di Casalbuono è rimasta vacante per rinunzia della vincitrice;

Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

A parziale modifica del decreto pari numero del 26 agosto 1955;

Decreta

L'ostetrica Scutellari Giulia, dalla condotta ostetrica del comune di Ispani, è assegnata a quella del comune di Casalbuono.

Salerno, addì 23 novembre 1955

Il prefetto MONDIO

(6260)

PREFETTURA DI VICENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto il proprio decreto n. 9830/III del 30 dicembre 1954, con il quale è stato bandito il concorso a quindici condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Considerato che è necessario provvedere alla nomina della relativa Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Viste le proposte degli Enti interessati;

Visto l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta

La Commissione giudicatrice di cui nelle premesse è così composta

Presidente

Cataldi dott. Mario, vice prefetto.

Componenti

Bontempo dott. Giacomo, medico provinciale;

Foffani dott. prof. Guglielmo, docente di patologia medica, primario medico dell'Ospedale di Vicenza;

Magri dott. prof. Vincenzo, docente di clinica chirurgica, primario chirurgo dell'Ospedale di Bassano;

Baruchello dott. Bruno, medico condotto.

Il dott. Elio Urso fungerà da segretario.

Vicenza, addì 16 novembre 1955

Il prefetto PALUTAN

(6225)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vicenza al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1954, n. 9830, con il quale è stato bandito il concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1954;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che modificano gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 47 del regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Sentiti i Comuni interessati e l'Ordine dei veterinari della Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1954 è così costituita

Presidente

Sartirana dott. Armando, vice prefetto ispettore, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, gruppo A, grado 6°.

Componenti:

Messieri prof. Albino, direttore della clinica medico veterinaria dell'Università di Bologna;

Montroni prof. Luigi, direttore anatomo-patologico veterinario dell'Università di Bologna;

De Toni dott. Albino, veterinario consorziale;

Saini dott. Italo, veterinario provinciale.

Segretario:

Privitera dott. Alfio, funzionario di Prefettura.

Vicenza, addì 15 novembre 1955

Il prefetto: PALUTAN

(6226)

PREFETTURA DI ROVIGO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il decreto prefettizio n. 13214/3ª San. in data 4 giugno 1951, col quale venne bandito il concorso per le sedi di medici condotti vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1950;

Visto il decreto n. 19237/3ª San., in data 8 agosto 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso anzidetto;

Viste le preferenze espresse dai candidati nelle rispettive domande di ammissione al concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori per le sedi a fianco di ciascuno indicata

1) Quattrocchi Salvo Francesco: Occhiobello (Santa Maria Maddalena);
2) Ferro Libero: Pettorazza;
3) Marchetti Umberto: Canda.

Rovigo, addì 14 novembre 1955

Il prefetto: SABINO

(6234)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.